

LO STALKER, OVVERO IL PERSECUTORE IN AGGUATO

Classificazioni, assessment
e profili psicocomportamentali

NUOVA EDIZIONE

Bruno Carmine Gargiullo e Rosaria Damiani



**Strumenti per il lavoro
psico-sociale ed educativo**

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

**Strumenti per il lavoro
psico-sociale ed educativo**

Bruno Carmine Gargiullo,
Rosaria Damiani

**LO STALKER, OVVERO
IL PERSECUTORE
IN AGGUATO**

Classificazioni, assessment
e profili psicocomportamentali

FrancoAngeli

Copyright © 422: "K"gf 04238 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Prefazione , di <i>Bruno C. Gargiullo</i>	pag	7
Introduzione	»	11
1. Il fenomeno “stalking”	»	13
1. Introduzione: cenni storici	»	13
2. La dimensione dello stalking	»	18
2.1. Le ricerche sulle vittime	»	18
2.2. Le statistiche	»	28
2. Conoscere il “nemico”	»	33
1. Introduzione	»	33
2. Definizione di stalking	»	34
3. Elementi dello stalking	»	38
3.1. Raccolta di informazioni	»	39
3.2. Contatti indesiderati (lettere, cartoline e telefonate), inseguimenti e pedinamenti	»	40
3.3. Escalation (vandalismo, maltrattamento e violenza)	»	41
4. Lo stalker	»	42
4.1. Classificazione degli stalker	»	46
4.2. Il persecutore “situazionale”	»	50
5. L’erotomania	»	51
6. Tratti e strategie dello stalker	»	53

6.1. Rifiuto	pag. 55
6.2. Ossessione	» 55
6.3. Fantasia	» 56
6.4. Narcisismo	» 56
6.5. Manipolazione	» 57
7. Le false vittime	» 58
8. L'assessment diagnostico	» 59
9. Il trattamento di uno stalker	» 60
3. Le conseguenze sulla vittima	» 63
1. Introduzione	» 63
2. Brevi resoconti scientifici	» 64
2.1. Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti (DSM 5, 2014)	» 66
2.2. Distorsioni cognitive	» 68
2.3. Somatizzazioni	» 68
2.4. Avversione sessuale	» 68
2.5. Vaginismo	» 69
2.6. Conseguenze pratiche	» 69
4. Casi giudiziari e clinici	» 71
1. Casi giudiziari	» 71
1.1. Crimini internazionali	» 71
1.2. Crimini nazionali	» 74
2. Casi clinici	» 89
2.1. Vittime di stalking	» 92
3. Una breve precisazione	» 93
Conclusioni	» 95
Bibliografia	» 99
Appendice	» 123
Appendice 1	» 125
Appendice 2	» 133

Prefazione

It's not a Joke.
It's not Romantic.
It's not Ok.
It's a Crime.
Stop Stalking

(The National Center for Victims of Crime)

Questo volume, intitolato *Lo stalker; ovvero il persecutore in agguato*, esplora gli elementi che caratterizzano il fenomeno dello stalking e descrive le strategie comportamentali adottate dallo stalker per “cacciare la preda”. Gli autori, pur consapevoli della complessità di tale argomento, hanno tentato ugualmente di “dare” una risposta a un fenomeno di non facile definizione. Infatti, il diverso profilo psicocomportamentale, riscontrato tra gli stalker, rende difficoltoso categorizzare l'intero fenomeno.

La criminalizzazione dello stalking è avvenuta solo dopo alcuni gravi casi, incluso quello del 1989 che sfociò nell'uccisione dell'attrice Rebecca Schaeffer da parte del suo ammiratore Robert Bardo. Precedentemente a questi episodi, che fecero scalpore nell'opinione pubblica, tale condotta veniva riferita a casi di molestie, a comportamenti ossessivi e, talvolta, alla violenza domestica. La psichiatra Doreen Orion, autrice del libro *I know you really love me* (1997), descrive la sua esperienza di vittima di stalking ad opera di una sua paziente (Fran), omosessuale erotomane. Tutto ebbe inizio nel 1989 in un istituto psichiatrico dell'Arizona, pochi mesi dopo l'uccisione di Rebecca Schaeffer. Fran, allora trentottenne, venne ricoverata in un ospedale psichiatrico per uno scompenso schizofrenico. In un colloquio psichiatrico con la Orion, la paziente parlò delle sue numerose relazioni fallimentari di tipo omosessuale. Quando fu dimessa la donna iniziò a farsi notare con insistenza negli stessi luoghi frequentati dalla dottoressa, tentando in tutti i modi di catturarne l'attenzione. A questi appostamenti, senza alcun esito (delusione), fecero seguito condotte sempre più invadenti e assillanti (chiamate telefoniche, bigliettini indesiderati, lettere e poesie, bouquet ecc.). Queste “affettuose attenzioni”, a cui la psichiatra non diede alcuna importanza, furono “sostituite” da atti intimidatori (per esempio, foto di donne sfregiate) e da violazione della privacy (per esempio, intrusione nella sua casa) che spinsero la professionista a denunciare la sua ex pazien-

te, descritta come una “stalker professionista”. Fran venne arrestata e condannata per reato di molestia assillante.

Questo fenomeno rappresenta, quindi, una forma di aggressione psicologica, e non di rado anche fisica, messa in atto da un persecutore che irrompe in maniera ripetitiva, indesiderata e distruttiva nella vita privata di un altro individuo con gravi conseguenze fisiche e psicologiche. In breve, con il termine stalking si intende un insieme di comportamenti mediante i quali una persona (lo stalker) importuna un altro individuo (la vittima) con continue e indesiderate intrusioni, verbali e non verbali, tali da provocargli un permanente stato di “allarme”.

Purtroppo, nonostante siano state promulgate numerose leggi antistalking, tale fenomeno rimane ancora oggi un crimine sottovalutato e difficilmente dimostrabile. L’Italia, rispetto ad altri Stati, si è mossa con notevole ritardo. Infatti, nel nostro Paese non esisteva, sino al 2009, una legislazione specifica in merito ai casi di molestie assillanti (stalking) se non nei casi di molestie o Disturbi alle persone, previsti dall’art. 660 del Codice Penale (Libro Terzo – Titolo I, Delle contravvenzioni di polizia).

Riguardo alla molestia, come fenomeno criminale, è bene precisare che nel momento in cui ci si “confronta” con un persecutore assillante è necessario, innanzitutto, escludere tutte quelle condotte “compatibili” con il contesto socio-relazionale, cioè che non rientrano nell’illecito penale (per esempio, atteggiamenti di corteggiamento insistente e fastidioso nei confronti di una donna), e soprattutto distinguere tra loro i vari crimini (stalking, serial killer, rape, child molester), il cui *modus operandi* può essere tipico di un predatore e/o di un persecutore. Detta distinzione potrebbe evitare che il termine stalking venga riferito anche ad altri tipi di crimini, come nel caso del serial killer Richard Ramirez (nato a El Paso, in Texas, il 29 febbraio 1960 da Julian e Mercedes Ramirez), soprannominato *The night stalker*. Dal suo *modus operandi* (1984-1985), infatti, risulterebbe trattarsi di un assassino seriale e non di un tipico stalker: “sadico assalitore di case, agiva solitamente di notte prediligendo le finestre aperte e le mutilazioni brutali. Una caratteristica rilevante del suo operato riguardava le aggressioni alle coppie. In questi casi Ramirez ammazzava il più velocemente possibile l’uomo, di solito con un colpo di pistola alla testa, in modo da avere tutto il tempo e l’agio di concentrare l’attenzione sulla donna, il vero obiettivo dei suoi desideri. Spesso sodomizzava le vittime e abbandonava il corpo di quelle che uccideva con mutilazioni post-mortem”. Il 20 settembre 1989 Richard Ramirez, giudicato colpevole di 13 omicidi e di altri svariati capi d’accusa (circa una trentina) tra cui furto e stupro, venne condannato alla pena capitale.

Vale la pena, prima di presentare sinteticamente i capitoli di questo lavoro, sottolineare che sarebbe illusorio e pericoloso pensare che esistano delle soluzioni in grado di metterci al riparo dalle altrui condotte criminose. Tuttavia, non si può non attribuire alla “conoscenza” un’importante funzione preventiva mediante la messa in atto di adeguate strategie difensive nei confronti sia del “folle” molestatore sia della persona (conoscente, collega o ex partner) che perseguita ostinatamente “l’oggetto dei suoi desideri”. Anche il partner che picchia, violenta e terrorizza la sua vittima proprio tra le mura domestiche (“storie di ordinaria sofferenza”), potrebbe trasformarsi nel peggiore dei persecutori qualora la vittima stessa dovesse manifestare la benché minima intenzione di volersi sottrarre (separazione e/o denuncia) al suo “aguzzino” geloso e possessivo.

Dunque, il primo capitolo introduce il concetto di harassment sessuale, delineando il fenomeno del “persecutore in agguato” nelle sue dimensioni storiche e giuridiche.

Il secondo capitolo esplora gli elementi che caratterizzano tale fenomeno, descrivendo in dettaglio le strategie comportamentali adottate da uno stalker per “cacciare la preda” e le caratteristiche che più frequentemente vengono riscontrate (profilo psicocomportamentale) in questa tipologia di offender: è un molestatore assillante e intenzionale che, mediante comportamenti ripetuti, intrusivi e controllanti, cerca di “possedere la vittima” divenendo schiavo di questa sua idea ossessiva. Nei casi gravi tale condotta può sfociare nella violenza fisica e sessuale, omicidio compreso. In sintesi, la condotta di uno stalker si muove lungo un continuum i cui estremi sono, da un lato, l’interesse e, dall’altro, una pericolosa aggressività, passando attraverso la delusione, la frustrazione e la rabbia.

Il terzo capitolo affronta il tema dell’impatto psicologico di tale “abuso” che, in parte, è implicito nella definizione stessa di tale fenomeno, ponendo l’accento sui Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti (DSM-5, 2014) e sull’avversione sessuale.

A conclusione del lavoro, il quarto capitolo riporta alcuni casi clinici, tratti dal nostro archivio (stalker e vittime di stalker), e giudiziari (nazionali e internazionali) che delineano le caratteristiche frequentemente riscontrate in uno stalker, descrivendone i tratti più salienti (rifiuto, ossessione, fantasia, narcisismo e manipolazione).

Questo volume, revisionato e aggiornato, che completa il precedente lavoro degli autori (*Il crimine sessuale tra disfunzioni e perversioni*), si rivolge non solo ai professionisti del settore (psicologi, medici, giuristi, funzionari di polizia ecc.) ma anche al “comune lettore” per il quale può rappresentare un punto di riferimento da cui attingere informazioni utili per

individuare tempestivamente l'eventuale molestatore. Nell'appendice viene riportato il Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, nonché lo “*Stalking Perpetrator Assessment (SPA)* – Identificazione Atti Persecutori (IAP)”. “Conoscere il nemico”, infatti, può aiutare ognuno di noi a prevenire le gravi conseguenze a cui può andare incontro una vittima di un persecutore assillante.

Un ringraziamento al Dottor Stefano Gargiullo per la sua fattiva collaborazione.

Bruno C. Gargiullo
Membership of
The National Center for Victims of Crime
(Stalking Resource Center)

Introduzione

Il concetto di harassment sessuale, coniato intorno al 1960 dal movimento femminista per indicare ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne in ambito lavorativo, viene fatto risalire all'inizio dell'Ottocento (1830) da Costance Jones (*Sexual harassment*, del 1996) che, attraverso alcuni documenti dell'epoca, ebbe modo di constatare l'esistenza di alcune campagne intimidatorie nei confronti delle donne, occupate nelle industrie di Boston, anche al di fuori del loro orario di lavoro.

Nel 1964, il Congresso degli USA promulgò il titolo VII della Legge sui Diritti Civili (*Civil Right Act* – CRA, Pub. L. 88-352) che proibiva in ambito lavorativo ogni forma di discriminazione in base alla razza, al colore, alla religione, alla nazionalità e al sesso (genere sessuale o orientamento sessuale), istituendo una Commissione sullo sviluppo delle pari opportunità (*Equal Employment Opportunity Commission*). Il CRA, come emendamento, è ancora oggi vigente nel volume 42, sezione 2000e, del Codice degli Stati Uniti. Nel 1969 il Dipartimento di Difesa degli USA, stabilì le “linee guida” per una politica basata sul rispetto delle pari opportunità per entrambi i sessi (*Human Goals Charter*). Il CRA del 1991 (Pub. L. 102-166) emenda diverse sezioni del Titolo VII, aggiungendo agli statuti revisionati la sezione “recupero e risarcimento danni” nei casi di violazione intenzionale del Titolo VII.

Il termine harassment sessuale, nonostante i ripetuti tentativi di ampliarne il significato, rimase “legato” al concetto di discriminazione delle donne in ambito lavorativo sino a quando nel 1991 Anita Hill non denunciò alla Commissione Parlamentare il giudice Clarence Thomas, candidato alla Corte Suprema, per molestie sessuali. Dopo il caso “Hill contro Thomas” (il giudice venne prosciolto), seguito da altri simili “incidenti” (es., nel 1993, il Dipartimento della Difesa Statunitense presentò all'annuale *Navy's*

Tailhook Convention, una relazione dettagliata sul fenomeno delle molestie sessuali messe in atto da un considerevole numero di aviatori navali – 117 accertati e 51 sospettati – nei confronti di 83 donne e 7 uomini), il problema delle molestie sessuali in ambito lavorativo iniziò ad assumere una connotazione di forte rilevanza sociale e mediatica.

Infatti, negli anni successivi il concetto di harassment sessuale, superato il significato “ristretto” di discriminazione nei confronti delle donne lavoratrici, venne esteso a ogni condotta “non gradita” di natura sessuale che rende l’ambiente ostile e intimidatorio tale da interferire significativamente sulla funzionalità globale dell’individuo “offeso”.

Attualmente, per *sexual harassment* si intende ogni forma di approccio sessuale che non rispetta il diritto soggettivo della persona alla propria autodeterminazione (libertà sessuale del singolo) attraverso forme verbali (commenti, allusioni, scherzi e battute, insulti e minacce), non verbali (fischii, sguardi maliziosi, occhiate insistenti, rumori imbarazzanti, immagini o gesti osceni) e fisiche (toccamenti, palpeggiamenti, pizzicotti, strofinamenti, comportamenti costrittivi o violenti). Questo tipo di comportamento può essere messo in atto da un uomo nei confronti di una donna, da una donna nei confronti di un uomo, così come tra individui dello stesso sesso.

Tenuto conto, quindi, che la molestia sessuale si raffigura in ogni condotta agita senza “l’altrui consenso alla relazione”, l’harassment entra di diritto nella categoria dei delitti contro la persona e, nella fattispecie, nel reato di stalking che

“è una forma di comportamento criminale, intimidatorio e di terrore psicologico, che può sfociare in atti violenti contro una vittima designata. Infatti, lo stalker invade la vita delle vittime terrorizzandole mediante comportamenti che includono l’osservazione (*monitoring*), il pedinamento, l’intimidazione o la molestia, spesso con conseguenze devastanti. Alcuni soggetti, vittime dello stalker, arrivano a cambiare il proprio stile di vita per proteggere se stessi e la propria famiglia, trasferendosi in altri Stati e cambiando la loro identità” (Gargiullo B.C. e Damiani R., 2008).

1. Il fenomeno “stalking”

1. Introduzione: cenni storici

La criminalizzazione dello staking è avvenuta “solo dopo alcuni gravi casi, incluso quello del 1989 che sfociò nell’uccisione dell’attrice Rebecca Schaeffer da parte del suo ammiratore Robert Bardo. Bardo utilizzò il *Department of Motor Vehicle records* per localizzare l’indirizzo della Schaeffer. Un altro stalker utilizzò il medesimo canale informativo per rintracciare e accoltellare l’attrice Theresa Saldana nel 1982 (*California Penal Code* § 646.9). Precedentemente a questi episodi, che fecero scalpore nell’opinione pubblica, tale condotta veniva riferita a casi di molestie, comportamenti ossessivi e, talvolta, alla violenza domestica” (Gargiullo B.C. e Damiani R., 2008). Ogni anno si stima che, negli USA, 3.4 milioni di persone, dai 18 anni in su, sono state vittime di stalking. Sono maggiormente a rischio divorziati o separati. Circa 1 su 4 vittime di atti persecutori ha dichiarato di aver subito una qualche forma di cyberstalking (e-mail o instant messaging) (Bureau of Justice Statistics – Special Report, gennaio 2009). “La pratica clinica e le ricerche scientifiche hanno dimostrato che alcuni casi di stalking sono associati a un elevato tasso di violenza. Pertanto, si rendono necessari ulteriori approfondimenti su questa tipologia di *offender*” (ibidem).

La giurisprudenza americana è stata la prima ad affrontare questo problema così delicato tanto che, nel 1990, lo Stato della California ne emanò la prima legge. Il *Model Anti-Stalking Code for the States*, promulgato nel 1993, fu il primo e importante tentativo di offrire al sistema giudiziario una risposta esauriente e appropriata allo *stalking crime*. Gli elementi necessari per la configurazione di questo tipo di reato sono:

- la ripetizione per almeno due volte del comportamento illecito;
- la reiterazione della condotta criminale, volta a seguire e/o minacciare una persona o i membri della sua famiglia;
- la consapevolezza di incutere timore mediante le proprie azioni.

Nel 1994, tutti i 50 Stati degli USA, il Distretto della Columbia e il Governo Federale hanno approvato una specifica legislazione anti-stalking. La maggior parte di queste leggi definisce tale fenomeno come “un comportamento intenzionale, malevolo e persistente di seguire o molestare un'altra persona”.

Nel *Criminal Code of Canada* è considerato delitto di molestia criminale (*criminal harassment*) il “molestare intenzionalmente (...) 1) seguendo o comunicando direttamente o indirettamente con una persona o i suoi conoscenti; 2) sorvegliando i luoghi dove quella persona (o un suo conoscente) risiede, lavora o si trova a essere; 3) mettendo in atto condotte minacciose di qualsiasi tipo dirette a quella persona o ai suoi familiari, tali da indurre la persona stessa a temere ragionevolmente per la sua sicurezza” (Abrams K. M. e Robinson G.E., 1998).

“Oltre agli USA, sono state promulgate legislazioni specifiche anti-stalking in Canada, Regno Unito e Australia” (Gargiullo B.C. e Damiani R., 2008).

Nel Regno Unito venne adottato il *Protection from Harassment Act* (1997) per affrontare, in modo più mirato rispetto alla legislazione precedente, i comportamenti di molestia. L'Atto prevedeva che

“una persona non deve attuare una condotta che sa o che dovrebbe sapere essere causa di molestia a un'altra. Se una persona ragionevole, in possesso delle medesime informazioni, pensa che la condotta dell'imputato corrisponde a molestia, ciò significa che il crimine è stato commesso. Occorre peraltro dimostrare che l'imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere che con la sua condotta avrebbe causato nella vittima uno stato di apprensione (timore di violenze)”.

Era, inoltre, necessario che gli atti di violenza fossero ripetuti almeno due volte.

A partire dal 25 novembre 2012, sono state apportate delle modifiche al *Protection from Harassment Act* (1997) per meglio definire il reato di stalking. Tali modifiche non vengono applicate ai reati di molestie assillanti commessi prima di detta data. La nuova legge contiene due nuovi emendamenti:

Sezione 2A – deve essere dimostrato che il perpetratore ha adottato una serie di condotte persecutorie (due o più) quali, ad esempio, pedinamenti, appostamenti, contatti indesiderati, divulgazione di informazioni personali, controllo anche on-line.

Sezione 4A – è stalking quando i comportamenti, descritti nella Sezione 2A, producono un permanente stato di allarme, costringendo la vittima a

cambiare il proprio stile di vita. Qualora non fosse possibile dimostrare il reato di stalking (pena detentiva sino a cinque anni), la giuria può condannare, sino a sei mesi di reclusione, l'autore di molestie.

Tra le legislazioni esaminate, come si può ben constatare, non vi è “accordo” nel definire il fenomeno stalking in quanto non tutte ritengono necessaria la presenza di minacce esplicite da parte del molestatore per considerarlo un reato. Prevale, comunque, la tendenza ad assumere come decisivo, nel momento in cui si giudica una condotta persecutoria, l'idea di minaccia che potrebbe essere condivisa da una persona ragionevole (di “buon senso”). Ciò comporta delle difficoltà nel riuscire a discriminare i casi più lievi (inseguimenti e appostamenti intenzionali e non reiterati) da quelli che possono rientrare nei tentativi di corteggiamento, goffi e inopportuni, da parte di persone, per esempio, con scarse abilità sociali. In sintesi, la maggior parte di esse definiscono lo stalking come “un comportamento intenzionale, malevolo e persistente, di seguire o molestare un'altra persona” (tabella 1); altre chiedono che insieme alla molestia esista una “minaccia reale” (*credible threat*, ovvero una minaccia di violenza verbale o scritta effettuata da un perpetratore contro una specifica persona, vedi tabella 2) affinché detto comportamento possa essere considerato penalmente rilevante, altrimenti verrebbe trattato come semplice caso di molestia.

È opportuno sottolineare, inoltre, che molte legislazioni non contemplano il reato di stalking su commissione. Uno stalker, data la sua impossibilità di “provvedere” personalmente all'atto persecutorio (per esempio, perché in stato di detenzione), può incaricare una terza persona ad agire per suo conto.

Tab. 1 – “Un comportamento intenzionale, malevolo e persistente, di seguire o molestare un'altra persona”

Arizona

§ 13-2923 – 2012. *Stalking; classification, definitions.*

Una persona commette il reato di stalking se intenzionalmente o deliberatamente attua una serie di condotte, dirette ad un'altra persona, che potrebbe causare un ragionevole timore o la reale preoccupazione per l'incolumità propria o di un componente della propria famiglia (morte o seri danni fisici).

Connecticut

§ 53-181c – 2012. *Stalking di primo grado: delitti della Classe D (felony)*

Una persona viene ritenuta colpevole di reato di stalking di primo grado quando ha già commesso un reato di stalking di secondo grado (§53a-181d), ovvero nei casi in cui:

- ha già scontato la pena per il reato di stalking di secondo grado (articolo § 53a-181d);
- viene violata un'ingiunzione del tribunale (es., ordine cautelare) in relazione alla natura del reato;
- la persona molestata è al di sotto dei sedici anni di età.

§ 53a-181d – 2012. *Stalking di secondo grado: infrazioni della classe A (misdemeanor)*

Una persona viene ritenuta colpevole di reato di stalking di secondo grado quando causa intenzionalmente ad un'altra persona, con ripetuti inseguimenti e/o appostamenti, un ragionevole stato di apprensione per la propria incolumità fisica.

§ 53a-181e – 1995. *Stalking di terzo grado: infrazioni della classe B (misdemeanor)*

Una persona è colpevole di stalking di terzo grado quando provoca incautamente ad un'altra persona un ragionevole timore per la propria sicurezza fisica a causa dei ripetuti inseguimenti e pedinamenti.

Massachusetts

ALM GL ch. 265, § 43 – 2010. Stalking

Commette il reato di stalking colui che:

- adotta una serie di condotte illecite dirette ad un'altra persona che, seriamente allarmata o infastidita, sviluppa una severa condizione di stress emozionale;
- minaccia una persona allo scopo di provocarle uno stato di allarme (imminente pericolo) per la propria incolumità (morte o seri danni fisici).

District of Columbia

D.C. Code § 22-3131- 2009. Legislative Intent. (was § 22-501)

(a) "Il Consiglio ritiene lo stalking un grave problema per questa città e per tutta la nazione. Lo stalking è una pericolosa intrusione nella vita privata della vittima. Si tratta di un reato che può avere un impatto duraturo sulla qualità della vita della persona offesa, creando seri rischi per la sicurezza e l'incolumità della vittima stessa e degli altri, anche in assenza di esplicite minacce fisiche. La condotta persecutoria spesso, nel corso del tempo, può tradursi in veri e propri atti violenti. Il Consiglio riconosce la natura pericolosa di tale fenomeno e i forti legami tra stalking e violenza domestica e tra stalking e violenza sessuale. Pertanto, il Consiglio emana questa legge per favorire un'efficace azione di intervento da parte del sistema giudiziario (penale), prima che il persecutore metta in atto comportamenti ancora più gravi e letali per la vittima".

D.C. Code § 22-3133 – 2009. Stalking. (was § 22-503)

Viene ritenuto colpevole di reato di stalking quella persona che, in più occasioni, adotta comportamenti (inseguimenti o molestie assillanti, uso di strategie multimediali illegali) con il preciso intento di cagionare ad un'altra persona una condizione di stress emotivo o di suscitare in essa una ragionevole preoccupazione per l'incolumità propria o di altre persone.

Tab. 2 – Presenza dell'elemento "credible threat"

Arkansas

A.C.A. § 5-71-229 – 2013. Stalking

Una persona commette il reato di stalking quando intenzionalmente adotta una serie di condotte minacciose (realisticamente credibili) nei confronti di un'altra persona allo scopo di suscitare in essa uno stato di allarme per l'imminente pericolo di gravi conseguenze fisiche per sé o per un proprio familiare.

California

Cal Pen Code § 646.9 – 2008. Stalking.

È ritenuto colpevole del reato di stalking chiunque insegue o tormenta in modo ostinato, malevole e disonesto, un'altra persona con condotte minacciose (realisticamente credibili) allo scopo di suscitare nella stessa il timore o la reale preoccupazione per l'incolumità (morte o seri danni fisici) propria o di un componente della propria famiglia.

Alabama

§ 13a-6-90 – 2012. Stalking di primo grado (Felony)

È colpevole del reato di stalking di primo grado colui che intenzionalmente e ripetutamente insegue o tormenta un'altra persona, con minacce (esplicite o implicite) realisticamente credibili, con l'intento di suscitare nella vittima una seria preoccupazione per la propria incolumità (morte o seri danni fisici).

Code of Ala. § 13A-6-90.1 – 2012. Stalking in the second degree (Misdemeanor).

È colpevole del reato di stalking di secondo grado colui che intenzionalmente e ripetutamente insegue o molesta un'altra persona, o un componente della sua famiglia, con forme di comunicazione impropria (es., telefono, sms), provocando in detta persona un severo disagio emotivo e una ragionevole preoccupazione di un danno economico e/o lavorativo.

Infine, si riportano alcune considerazioni in merito allo stato attuale della legislazione americana in tema di stalking (National Center for Victims of Crime, luglio 2015):

- in 14 Stati lo stalking è considerato un crimine dopo il primo reato (*felony*);
- per 35 Stati lo stalking rientra nella classe dei delitti solo dopo un secondo reato e/o quando si è in presenza di fattori aggravanti (possesso di armi, violazione di un ordine cautelare o della libertà vigilata, vittima al di sotto dei 16 anni di età);
- nel Maryland, lo stalking è sempre un crimine.

Nonostante che alla legislazione americana vada il merito di aver affrontato “tempestivamente” tale tipologia di reato, tuttavia ancora oggi non presenta una cornice giuridica omogenea, condivisa da tutti gli Stati membri. Inoltre, molti di questi Stati, nell’emanare delle leggi “anti-stalking”, non hanno considerato l’opportunità di uniformare le normative riguardanti il fenomeno stalking (per esempio, reato di primo grado, secondo grado, ecc.) con quelle relative alle condotte, correlate allo stesso, quali l’*harassment*, le minacce terroristiche e la violazione della privacy, distinte in Classi (per esempio, A, B, ...) a seconda della gravità. Infatti, nel 2003 Jordan e collaboratori pubblicarono un loro studio nel *Journal of Interpersonal Violence* presentando dati statistici relativi alle sentenze giudiziarie, emesse su un campione di stalker, che portarono alla condanna del 29% delle persone accusate di stalking di secondo grado (*misdemeanor*) e del 33% di coloro che erano stati accusati del reato di stalking di primo grado. Successivamente, a un terzo del 33% dei soggetti accusati e condannati per delitto di stalking (*felony*, delitto di primo grado) la pena fu commutata in una più lieve, equivalente a un reato minore (*misdemeanor stalking*).

2. La dimensione dello stalking

Attualmente esistono due tipi di fonti per valutare la diffusione dello stalking: le ricerche sulle vittime e i dati ufficiali sulla criminalità (statistiche giudiziarie). Entrambe possono fornire diverse interpretazioni circa la diffusione di tale fenomeno.

2.1. Le ricerche sulle vittime

“Al di là della legislazione e dei mass-media, tale fenomeno ha iniziato a suscitare interesse scientifico in campo psichiatrico e medico intorno agli anni Novanta. A tal proposito ricordiamo alcuni dei principali studi epidemiologici quali il *National Violence Against Women Survey* (1998), l'*Intimate Partner Stalking and Femicide Study* (1999) e il *National Sexual Victimization of College Women Survey* (2000) (Tjaden P. e Thoennes N., 1998; Fisher B. *et al.*, 2000). Questi studi hanno fornito nuovi dati riguardanti l'incidenza e la prevalenza dello stalking, la tipologia di relazione tra la vittima e lo stalker stesso, le conseguenze negative di tale fenomeno e i comportamenti comuni che lo contraddistinguono. È dal 2006 che tale fenomeno è stato incluso nell'annuale *National Crime Victimization Survey*, condotto dal Dipartimento di Statistica Giudiziaria degli USA, che provvede a rielaborare e ad aggiornare periodicamente i dati inerenti il tasso di prevalenza di tale fenomeno...

L'*Intimate Partner Stalking and Femicide Study*, che si occupa dello studio delle donne uccise dai propri partner, ha riscontrato che il 76% delle donne vittime di omicidio e l'85% delle donne uccise, dopo precedenti tentativi, sono state molestate dai propri partner negli anni precedenti alla loro morte (McFarlane *et al.*, 1998).

Il *National Sexual Victimization of College Women Survey* rileva che il 13% delle collegiali, gruppo particolarmente vulnerabile, è stato vittima di uno stalker in un arco di tempo che oscilla dai sei ai nove mesi. Questi dati trovano conferma in altri studi che dimostrano come più dell'80% di queste giovani donne conoscevano bene il loro stalker (fidanzato o ex) (Fisher B.S. *et al.*, 2000)” (Gargiullo B.C. e Damiani R., 2008).

Infine, si riportano di seguito ulteriori esempi di ricerche riguardanti le vittime.

- *National Violence Against Women Survey* (NVAWS) (1995): un campione rappresentativo della popolazione generale statunitense, costituito da 8000 donne e da 8000 uomini, è stato intervistato telefonicamente (*Survey Screening Questions*). La ricerca, che non utilizzò il termine stalking per evitare che l'intervistato fosse influenzato dal suo significato ormai noto, pose una serie di domande su alcuni comportamenti che

ben definivano il fenomeno in esame (per esempio, “sei stato seguito o spiato?”, “hai ricevuto lettere o corrispondenza scritta insolite?”, “sei stato osservato al di fuori della tua casa, scuola o altro luogo?”, “qualcuno ha distrutto una tua proprietà o un oggetto a te caro?”, “qualcuno cerca di comunicare con te in qualsiasi modo contro la tua volontà?”, “ricevi telefonate insolite?”). A colui che rispondeva affermativamente a una o più di queste domande, veniva chiesto di specificarne la frequenza. Nel caso in cui l'intervistato affermava di aver subito in più occasioni delle molestie, e tenuto conto che il concetto stesso di stalking include la ripetitività comportamentale, la persona interpellata veniva considerata una possibile vittima di stalking. L'indagine ha rilevato un tasso di incidenza per le donne dell'8,1% e per gli uomini del 2,2% (vittime di stalking in un qualsiasi momento della loro vita) e dello 0,4% degli uomini e dell'1,0% delle donne molestati negli ultimi dodici mesi. (<http://www.ncjrs.gov/pdffiles/169592.pdf>).

- “Il *National Violence Against Women Survey* ha stimato che l'1,4 milioni di persone vengono molestate annualmente negli Stati Uniti e che una donna su 12 o un uomo su 45 viene molestato in qualche momento della sua vita (Tjaden P. e Thoennes N., 1998). Il 78% delle vittime di stalking sono donne, il 22% uomini; il 74% (uomini e donne) è compreso nella fascia di età tra i 18 e i 39 anni. Complessivamente, l'87% degli stalker sono uomini: il 94% delle donne e il 60% degli uomini subiscono molestie da uomini. Inoltre, il 77% delle donne e il 64% degli uomini vengono molestati da persone conosciute, mentre il 59% delle donne e il 30% degli uomini dai partner sia attuali che precedenti” (Gargiullo B.C. e Damiani R., 2008).
- *National College Women Sexual Victimization Study* (NCWSV): ricerca telefonica su un campione randomizzato di 4.446 donne che frequentavano il college o l'università negli Stati Uniti durante l'autunno del 1996. La domanda attraverso la quale identificare l'esistenza del fenomeno stalking era la seguente: “Da quando sono iniziati i corsi nell'autunno del 1996, qualcuno, uno sconosciuto oppure un ex partner, ti ha seguita ripetutamente, ti ha spiata, ti ha telefonato, ti ha scritto lettere o e-mail, o ha cercato comunque di comunicare con te in modo ossessivo, tanto da spaventarti o farti temere per la tua incolumità?”. Durante l'intervista telefonica veniva precisato che la condotta, oggetto di indagine, riguardava unicamente le attenzioni rivolte ripetutamente nei confronti di qualcun altro e tali da suscitare un fondato timore in una persona “ragionevole”. La ricerca ha rilevato un tasso di incidenza di 156.5 su 1000 (13,1%) studentesse. In circa il 17% dei casi, le vittime avevano denunciato lo stalker alla polizia (<http://www.ncjrs.org/pdffiles1/nij/182369.pdf>).
- Il *British Crime Survey* (BCS) Nel 2006 il BCS ha condotto una ricerca